

Consiglio Provinciale di Roma

(Estratto del verbale delle deliberazioni della seduta pubblica del 18 gennaio 2007)

L'anno 2007, il giorno di giovedì 18 del mese di gennaio nella sede dell'Amministrazione Provinciale, in seduta pubblica, si è riunito alle ore 10,50 il Consiglio Provinciale fissato alle ore 10,30.

Sono presenti i seguenti Consiglieri:

Agostini	Roberta		Labbucci	Adriano	
Benvenuti	Piergiorgio		Latini	Erminio	Assente
Biolghini	Tiziana		Leodori	Daniele	Assente
Bozzetto	Giancarlo Franco		Leuci	Flavia	
Cacciotti	Mario		Lo Fazio	Aurelio	Assente
Cangemi	Giuseppe Emanuele		Massimiliani	Massimiliano	
Catarci	Leonardo	Assente	Mattei	Marco	Assente
Cavino	Gianluca	Assente	Maturani	Giuseppina	
Cervellini	Massimo		Miele	Angelo	Assente
Cesaroni	Bruno		Napoleoni	Andrea	
Ciogli	Gino		Nardini	Alessio	Assente
Colagrossi	Giovanni Loreto		Nitiffi	Luca	Assente
Coloni	Alessandro		Pascucci	Alberto	
Davenia	Massimo		Petrella	Bruno	
De Mattia	Filippo	Assente	Petrocchi	Francesco	Assente
Del Vecchio	Edoardo		Posa	Francesco Paolo	
D'Elia	Cecilia		Ruggeri	Ruggero	
Ercolani	Enzo		Saltamartini	Barbara	Assente
Fabbri	Maurizio Roberto		Simeone	Nando	Assente
Ferrante	Mario Sisto		Simonelli	Andrea	
Filisio	Alberto		Terenzi	Remo	
Gasbarra	Enrico	Assente	Valentini	Bruno	
Giordani	Mauro		Vincenzi	Marco	Assente

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Adriano Labbucci, partecipa il Segretario generale Dr. Francesco Colacicco.

DELIBERAZIONE N. 168

OGGETTO: Ingresso della Provincia di Roma nella "Fondazione Crs - Archivio Ingrao - Centro di Studi ed iniziative per la riforma dello Stato".

OMISSIS

(Illustra la proposta di deliberazione l'Assessore Rosati.

Intervengono nella discussione i Consiglieri Cangemi, Simonelli, Napoleoni, Agostini, Benvenuti, Pascucci, Davenia.

Tutti gli interventi sono riportati nella resocontazione da nastro magnetico in atti.

E' presente alla trattazione dell'argomento, il Vice Segretario Generale Vicario, Dr. Pasquale Coviello)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Oggetto: Ingresso della Provincia di Roma nella "Fondazione Crs – Archivio Ingrao – Centro di Studi ed iniziative per la riforma dello Stato".

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

visto l'art. 42, 2° comma, lett. c) e lett. m) del T.U. n. 267/2000;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 113 del 19.12.2005, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'annualità 2006;

premesse:

che ai sensi di quanto prescritto dall'art. 49, 1° comma, dello Statuto della Provincia di Roma, lo stesso Ente può gestire i propri servizi con le forme che ne assicurano la migliore efficienza;

che, con atto costitutivo dell'8 novembre 2005, redatto dal notaio Alberto Politi di Roma, repertorio n. 47916, è stata costituita la fondazione denominata "Fondazione CRS – Archivio Ingrao – Centro di Studi ed iniziative per la riforma dello Stato", con sede in Roma, la quale non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di studio nel campo degli ordinamenti giuridici;

considerato:

che la missione della Fondazione è quella di dare impulso alla ricerca scientifica su temi quali quelli delle tradizioni dell'Italia Repubblicana, al fine di sostenere la qualità, l'efficacia ed il rendimento delle istituzioni e delle politiche pubbliche;

che, nell'ambito del proprio scopo, la Fondazione istituisce ed eroga borse di studio e premi a favore di giovani studiosi e promuove, altresì, la costituzione di strutture aventi finalità analoga alle proprie, provvedendo al loro coordinamento;

che, in relazione agli scopi sociali ed agli obiettivi perseguiti - così come individuati e descritti nello Statuto - si ritiene opportuno l'ingresso della Provincia di Roma nella Fondazione, al fine di diffonderne le attività sull'intero territorio provinciale;

ritenuto:

che lo Statuto della "Fondazione CRS - Archivio Ingrao - Centro di Studi ed iniziative per la riforma dello Stato" si pone in maniera congrua rispetto alle finalità perseguite da parte dell'Amministrazione Provinciale;

congruo l'importo di € 50.000,00 quale quota di adesione al patrimonio della fondazione;

preso atto che il relativo importo di € 50.000,00 è disponibile all'intervento 2 01 01 08, Capitolo 32020, R.P. 2004 all'uso conservato a residuo;

ritenuto opportuno, altresì, ai sensi di quanto previsto nello Statuto della Fondazione, di erogare, a partire dall'esercizio finanziario 2007, un contributo annuale di € 20.000,00 per la partecipazione alle spese di gestione della Fondazione stessa;

preso atto che la spesa relativa all'annualità 2007 di € 20.000,00 viene imputata sull'intervento 1 01 01 05, centro di responsabilità 1801, "Supporto agli organi istituzionali - quote associative" cdc 1801 - capitolo TRAALT;

dato atto che è stato richiesto al Collegio dei Revisori, ex art. 239 del d.lgs. n. 267/2000 il parere in relazione alla congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio dei programmi e dei progetti;

preso atto che il responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 è il Dott. Gianfranco Alessandrini;

visto che il Dr. Gianfranco Alessandrini, Dirigente del Servizio V del Dipartimento II e il Dott. Luigino Cornacchia, Dirigente del Servizio I dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, hanno espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. 267/2000;

preso atto che il Direttore del Dipartimento II, Dr. Maurizio Salvi, ha posto il visto di conformità agli indirizzi dipartimentali;

visto che il Vice Ragioniere Generale del Dip.to II Dr. Gianfranco Alessandrini ex art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, ha espresso parere favorevole di regolarità contabile;

che il Vice Segretario Generale Vicario Dott. Pasquale Coviello ai sensi dell'art. 97 c. 2, 4 e 5 del T.U. 267/00 e della direttiva della Giunta del 28.5.97 nulla osserva;

DELIBERA

- 1) di aderire alla "Fondazione CRS - Archivio Ingrao - Centro Studi e Iniziative per la riforma dello Stato" sulla base dello Statuto allegato "A" dell'atto costitutivo della Fondazione, di cui al rogito n. 22912 che, conseguentemente, viene approvato con il presente atto;
- 2) di dare atto che la spesa di € 50.000,00 dovuta a titolo di adesione al patrimonio della Fondazione è disponibile all'intervento 2 01 01 08, Capitolo 32020 R.P. 2004 all'uopo conservato a residuo; *de mandare in parte e per ora...*
- 3) di dare atto che, con successiva determinazione dirigenziale del responsabile del servizio competente, si provvederà alla formalizzazione dell'impegno di € 50.000,00 all'intervento 2 01 01 08, Capitolo 32020 R.P. 2004;
- 4) di erogare, a partire dall'esercizio finanziario 2007, un contributo di € 20.000,00 al fine di partecipare, ai sensi di quanto previsto nello Statuto della Fondazione, alle spese di gestione;
- 5) di prendere atto che la spesa relativa all'annualità 2007 di € 20.000,00 viene prenotata all'intervento 1 01 01 05, centro di responsabilità 1801, "Supporto agli organi istituzionali - quote associative".

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(Al momento della votazione risultano presenti i Consiglieri Agostini, Benvenuti, Biolghini, Bozzetto, Cavino, Cervellini, Ciogli, Colagrossi, Coloni, De Mattia, Del Vecchio, Ercolani, Fabbri, Filisio, Giordani, Labbucci, Leuci, Lo Fazio, Massimiliani, Maturani, Nitiffi, Ruggeri, Simeone, Terenzi, Valentini).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il PRESIDENTE dichiara che il provvedimento è approvato con 23 voti favorevoli (Agostini, Biolghini, Bozzetto, Cavino, Cervellini, Ciogli, Colagrossi, Coloni, De Mattia, Del Vecchio, Ercolani, Fabbri, Filisio, Giordani, Labbucci, Leuci, Lo Fazio, Massimiliani, Maturani, Ruggeri, Simeone, Terenzi, Valentini) 1 contrario (Benvenuti) e 1 astenuto (Nitiffi).

ALLEGATO "A" AL ROGITO N. 22912

STATUTO

della "FONDAZIONE CRS - ARCHIVIO INGRAO - CENTRO DI STUDI E INIZIATIVE PER LA RIFORMA DELLO STATO".

Articolo 1

Costituzione

È costituita una fondazione denominata "FONDAZIONE CRS - ARCHIVIO INGRAO - CENTRO DI STUDI E INIZIATIVE PER LA RIFORMA DELLO STATO", con sede in Roma, Via Nazionale n.87.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 2

Delegazioni ed Uffici

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'Estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 3

Scopi

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Essa ha, quale scopo principale, quello di proseguire e potenziare la tradizione di studio e di ricerca propria del CRS - *Centro di studi e iniziative per la Riforma dello Stato* - fondato nel 1972 dall'On. Terracini, già Presidente dell'Assemblea costituente, e per molti anni presieduto dall'On. Pietro Ingrao.

In particolare, oggetto di studio ed iniziative da parte della Fondazione sono gli ordinamenti giuridici, i soggetti e le tradizioni politiche dell'Italia repubblicana nella nuova dimensione europea, nazionale, regionale e locale.

A tal fine la Fondazione:


- a) promuove, anche in ambito europeo, la cultura istituzionale mediante studi, ricerche, convegni, pubblicazioni, anche in collaborazione con altri soggetti o da altri commissionati, anche avvalendosi di consulenti esterni;
- b) promuove la formazione continua sulle tematiche istituzionali;
- c) organizza e sviluppa il proprio corpo documentario ed il proprio patrimonio librario in strutture di biblioteca ed archivio da rendere accessibili al pubblico secondo modalità che saranno disciplinate da apposito regolamento interno;
- d) istituisce ed eroga, nelle discipline giuridiche, politologiche e sociologiche, borse di studio e premi a favore di giovani studiosi italiani e/o stranieri;
- e) promuove la costituzione di strutture in ambito europeo nonché di strutture territoriali a livello regionale e locale, aventi finalità analoghe a quelle della Fondazione, provvedendo anche al loro coordinamento.

Articolo 4

Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà, tra l'altro ed anche in ambito europeo:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle



operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque a qualsiasi titolo posseduti;

c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi, anche in ambito europeo, di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione, nonché promuovere e concorrere alla costituzione dei menzionati organismi;

e) costituire, concorrere alla costituzione ovvero partecipare a società di persone e/o di capitali, sempre in via accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali;

f) promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre, attività espositive e/o museali, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte iniziative e gli eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione ed il Pubblico;

g) erogare premi e borse di studio;

h) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;

i) svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo *world wide web*;

j) svolgere ogni altra attività utile, idonea o comunque di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione composto dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o da altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori in sede di atto costitutivo o successivamente, nonché dai Partecipanti Promotori o da altri Partecipanti;

- dai beni mobili ed immobili che siano pervenuti o pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli della stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

- dalla parte delle rendite non utilizzate che possono essere destinate ad incrementare il patrimonio a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione;

- dalle eventuali sopravvenienze attive accertate e destinate al patrimonio dall'Organo competente;

- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Articolo 6

Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dall'attività della Fondazione medesima nonché dalle eventuali sopravvenienze attive, fatto salvo quanto previsto in merito all'articolo 5;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie non espressamente destinate al Patrimonio;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al Patrimonio;
- da contributi dei Fondatori, dei Partecipanti promotori e/o dei Partecipanti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le risorse della Fondazione, ivi comprese le rendite e le eventuali sopravvenienze attive, saranno impiegate per il funzionamento e l'attività della Fondazione stessa e per la realizzazione degli scopi della medesima.

Articolo 7

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso, entrambi predisposti dal Segretario Generale.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno.

Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega, che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti prima che per il potenziamento dell'attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali e/o per l'incremento e/o il miglioramento della sua attività.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Il Comitato dei Fondatori, ovvero i Fondatori medesimi singolarmente intesi, possono richiedere al Consiglio di Amministrazione la trasmissione del bilancio economico di previsione e del bilancio di esercizio anche unitamente alla relazione sull'andamento della gestione ed a quella del Collegio dei Revisori dei Conti.



Articolo 8
Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti promotori;
- Partecipanti.

Articolo 9
Fondatori

Sono Fondatori tutti coloro (Enti, Istituzioni, persone fisiche e/o persone giuridiche pubbliche o private) che sono intervenuti nell'atto costitutivo della Fondazione ovvero che, entrati a far parte della Fondazione successivamente ed avendo presentato apposita richiesta entro due anni dalla data di costituzione della Fondazione, ottengano, ad insindacabile giudizio del Comitato dei Fondatori, tale qualifica.

Articolo 10
Partecipanti promotori e partecipanti

Possono diventare Partecipanti promotori della Fondazione, attraverso delibera adottata a maggioranza semplice dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti e le Istituzioni che contribuiscano al Patrimonio, al Fondo di Gestione e/o agli scopi della Fondazione, nelle forme (anche attraverso la prestazione di una attività, anche di tipo professionale, di particolare rilievo) e nella misura determinate, con regolamento, dal Consiglio d'Amministrazione.

Il Consiglio d'Amministrazione determinerà con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti promotori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

La qualifica di Partecipante promotore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

Articolo 11
Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, attraverso delibera adottata a maggioranza semplice dal Consiglio d'Amministrazione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti e le Istituzioni che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita dal Comitato dei Fondatori.

Il Consiglio d'Amministrazione determinerà con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

Articolo 12
Partecipanti Esteri

Possono essere nominati Partecipanti promotori ovvero Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli Enti Pubblici o Privati o altre Istituzioni aventi sede all'Estero, sulla base dei presupposti e delle modalità

di cui al precedente articolo 10.

Articolo 13

Prerogative dei partecipanti alla Fondazione

I partecipanti possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della Fondazione, accedere alle attività per loro organizzate dalla Fondazione e comunque ai locali ed alle strutture funzionali della medesima.

Articolo 14

Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi l'esclusione di Partecipanti promotori e con la maggioranza semplice l'esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con i Membri e con gli Organi della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di fornire prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti, Istituzioni e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle altre procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti promotori ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione.

L'esclusione ed il recesso non conferiscono alcun diritto alla restituzione delle quote o contributi versati, né alcun indennizzo, contributo o corrispettivo.

Articolo 15

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:


- il Comitato dei Fondatori;
- il Comitato dei partecipanti promotori;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario Generale;
- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 16

Comitato dei Fondatori

Fanno parte del Comitato unicamente i Fondatori, ovverosia i soggetti che hanno assunto o assumeranno tale qualifica ai sensi del precedente articolo 9.

La funzione di membro del Comitato dei Fondatori non è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione, di Presidente e di Segretario Generale.



Al Comitato dei Fondatori sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) nominare il Presidente della Fondazione;
- b) nominare, secondo il regolamento interno da adottarsi, la metà dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- c) formulare proposte al Consiglio di Amministrazione per la nomina dei membri del Comitato scientifico;
- d) stabilire i criteri ed i requisiti perché i soggetti di cui ai precedenti articoli 9, 10 e 11 possano divenire Fondatori, Partecipanti promotori e Partecipanti;
- e) procedere all'attribuzione della qualifica di Fondatore a norma del disposto dell'articolo 9 del presente Statuto;
- f) approvare le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- g) deliberare le modifiche statutarie che ritenga necessarie;
- h) deliberare lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio;
- i) svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto.

Il Comitato dei Fondatori può nominare un Presidente Onorario della Fondazione.

Articolo 17

Convocazione del Comitato dei Fondatori e quorum

Le riunioni del Comitato dei Fondatori sono tenute nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno nonché ogniqualvolta se ne ravveda l'opportunità o ad istanza di almeno un terzo dei Membri.

Il Comitato dei Fondatori è convocato dal Presidente della Fondazione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, da recapitarsi a ciascun Fondatore almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno nonché le medesime indicazioni per l'eventuale seconda convocazione, che può svolgersi anche ad un'ora di distanza dalla prima. In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma, telefax o e-mail inviati con tre giorni di preavviso.

Nel caso di impossibilità ad intervenire al Comitato, ciascun membro può delegare, mediante procura generale o speciale, altro membro. Non è previsto limite di passiva, né obblighi di forma per la delega.

Il Comitato è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri; in seconda convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Fatte salve le diverse statuizioni del presente Statuto, il Comitato delibera a maggioranza semplice.

Per le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente, è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Delle adunanze del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Comitato medesimo e dal Segretario Generale.

Articolo 18

Comitato dei partecipanti promotori

Fanno parte del Comitato dei partecipanti promotori unicamente i soggetti che hanno assunto o assumeranno tale qualifica ai sensi del precedente articolo 11.

La funzione di membro del Comitato dei partecipanti promotori non è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione e di Segretario Generale.

Al Comitato dei partecipanti promotori sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) nominare, secondo il regolamento interno da adottarsi, la metà dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- b) formulare proposte al Consiglio di amministrazione per la nomina di membri del Comitato Scientifico;
- c) svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto.

Articolo 19

Convocazione del Comitato dei partecipanti promotori e quorum

Le riunioni del Comitato dei partecipanti promotori sono tenute nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno nonché ogniqualvolta se ne ravveda l'opportunità o ad istanza di almeno un terzo dei Membri.

Il Comitato dei partecipanti promotori è convocato dal Presidente della Fondazione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, da recapitarsi a ciascun Fondatore almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno nonché le medesime indicazioni per l'eventuale seconda convocazione, che può svolgersi anche ad un'ora di distanza dalla prima. In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma, telefax o e-mail inviati con tre giorni di preavviso.

Nel caso di impossibilità ad intervenire al Comitato, ciascun membro può delegare, mediante procura generale o speciale, altro membro. Non è previsto limite di passiva, né obblighi di forma per la delega.

Il Comitato è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri; in seconda convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Fatte salve le diverse statuizioni del presente Statuto, il Comitato delibera a maggioranza semplice.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Delle adunanze del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Comitato medesimo e dal Segretario Generale.

Articolo 20


Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri comunque non inferiore a cinque e non superiore ad undici nominati dal Comitato dei Fondatori e dal Comitato dei Partecipanti Promotori, nelle quote stabilite rispettivamente dagli articoli 16 e 18.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica quattro anni, salvo revoca da parte dell'Organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato, ovvero nell'ipotesi di perdita della qualifica di Partecipante promotore.

I mandati dei membri del Consiglio di Amministrazione, indipendentemente dalla data del loro insediamento, scadono contemporaneamente.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a quattro riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio



di Amministrazione deve provvedere, nel rispetto di condizioni, principi e modalità di designazione di cui al primo comma, alla cooptazione di altro Consigliere che resterà in carica fino allo spirare del termine degli altri.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione svolge le sue attività sulla base di un Regolamento interno approvato e modificato dalla maggioranza assoluta dei componenti.

In particolare provvede a:

- a) nominare il Vice Presidente della Fondazione
- b) nominare i componenti del Comitato Scientifico;
- c) nominare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) approvare il conto consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria;
- e) deliberare sull'accertazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- f) determinare i contributi necessari all'equilibrio finanziario;
- g) attribuire la qualifica di Partecipante promotore e di Partecipante sulla base dei criteri indicati dal Comitato dei Fondatori secondo quanto previsto ai precedenti articoli 10 e 11;
- h) individuare, sulla base delle indicazioni e delle specifiche del Presidente della Fondazione, di cui al successivo articolo 22, le aree di attività ed approvare il programma delle attività della Fondazione;
- i) deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali;
- j) nominare il Segretario Generale della Fondazione determinandone compiti, qualifica, durata e natura dell'incarico;
- k) proporre al Comitato dei Fondatori eventuali modifiche dallo Statuto;
- l) conferire incarichi a singoli Consiglieri e/o al Segretario Generale, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
- m) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio di Amministrazione potrà istituire un Comitato Esecutivo composto da tre membri tra cui il Presidente, cui delegare specifici compiti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione.

Articolo 21

Convocazione del Consiglio di Amministrazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei con almeno cinque giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, con almeno due giorni di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che la stessa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente Statuto; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale, steso su apposito libro che deve essere tenuto con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Le deliberazioni riguardanti il programma di attività e l'istituzione del Comitato Esecutivo potranno essere adottate validamente solo con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 22

Presidente e Vice Presidente

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato dal Comitato dei Fondatori ed ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi.

Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa e/o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente.

Il Presidente cura, in particolare, le relazioni con Enti, Istituzioni, Società e/o Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare e/o consolidare rapporti di collaborazione e sostegno delle iniziative della Fondazione.

Il Presidente, inoltre, in accordo con il Segretario Generale, sottopone al Consiglio di Amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente ed il Vice Presidente restano in carica quattro anni.

Articolo 23

Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce la natura, la qualifica, i poteri e la durata dell'incarico.

Il Segretario Generale è responsabile operativo della Fondazione.


Egli, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- elabora, redige e predisponde i bilanci preventivi e consuntivi annuali;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente;
- esegue gli incarichi conferitigli dal Consiglio di Amministrazione in materie quali, a titolo esemplificativo, la negoziazione e la stipula di contratti, anche con riferimento all'assunzione di finanziamenti e mutui.

Egli partecipa, senza diritto di voto se non è consigliere, rispettivamente alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato dei Fondatori e del Comitato dei Partecipanti Promotori.

Articolo 24

Comitato Scientifico



Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, Enti, ed Istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.

Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il Presidente, con il Consiglio di Amministrazione e con il Segretario Generale della Fondazione, una funzione tecnico-consultiva in merito a:

- definizione della politica culturale e del programma annuale delle iniziative culturali della Fondazione;
- segnalazione dei settori di intervento e sviluppo della attività culturale della Fondazione;
- indicazione di suggerimenti per la migliore e più opportuna divulgazione dei risultati delle attività della Fondazione.

Il Comitato Scientifico svolge, inoltre, la sua funzione tecnico-consultiva rispetto ad ogni altra questione per la quale gli Organi della Fondazione ne richiedano espressamente il parere, anche al fine di definire gli aspetti culturali delle singole manifestazioni di rilevante importanza.

I membri del Comitato Scientifico durano in carica tre anni e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità, revoca, permanente impedimento o decesso e possono essere sostituiti per il rimanente periodo del triennio.

Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione e si riunisce su convocazione di quest'ultimo. Il Comitato Scientifico può articolare le sue riunioni per aree di attività che si svolgono sulla base di un Regolamento interno approvato e modificato dalla maggioranza assoluta dei componenti. Alle riunioni del Comitato Scientifico può partecipare il Segretario Generale.

Articolo 25

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio di Amministrazione tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio dei Revisore dei Conti, organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisore dei Conti resta in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Articolo 26

Clausola Arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma al quale



spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle due parti.

Le nomine dovranno essere effettuate entro 60 giorni dalla designazione del primo arbitro.

Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità, rendendo il loro lodo entro 90 giorni dall'insediamento.

La sede dell'arbitrato sarà Roma.

Articolo 27

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Comitato dei Fondatori ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero fini e/o scopi di pubblica utilità.

Articolo 28

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in tema di fondazioni di diritto privato.

Articolo 29

Norma Transitoria


Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Fondatori in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

F.to: Mario Tronti

F.to: Elisabetta Corazzini

F.to: Sabrina Di Clemente

F.to: Aiberto POLITI - Notaio



IL PRESIDENTE
ADRIANO LABBUCCI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
PASQUALE COVIELLO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
GINO CIOGLI

La presente deliberazione, è stata pubblicata all'albo pretorio dell'Amministrazione Provinciale di Roma in data e vi rimarrà per 15 giorni.

IL SEGRETARIO GENERALE
.....

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134 comma 3 del Decreto Lgs. N. 267 del 18/8/2000

IL SEGRETARIO GENERALE
.....

Copia conforme all'originale dell'atto sopra trascritto.

Roma, il.....

IL SEGRETARIO GENERALE
.....